

**IL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
(F.C.D.E.)**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nasce dall'esigenza di trasparenza e di far emergere a Bilancio tutte le poste e le transazioni.

Di conseguenza il principio contabile applicato prevede che vengano inserite a bilancio anche le poste di entrata e di spesa per movimentare le operazioni che non danno origine a movimenti di denaro e che oggi non determinano registrazioni contabili.

(Es. concessioni a titolo gratuito di beni comunali, esenzioni tributarie, opere di urbanizzazione realizzate a scomputo)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Sono **accertate per intero anche le entrate di dubbia** e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale:

- Sanzioni amministrative al codice della strada;
- I proventi derivanti dalla lotta all'evasione.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione:

- della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- della loro natura;
- dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
- precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Prospetto dimostrativo della quantificazione, da presentare a livello di TIPOLOGIA di entrata

E' facoltà dell'Ente determinare il F.C.D.E. anche ad un livello di Piano dei conti inferiore (singolo Capitolo di Entrata), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto

L'ENTE E' LIBERO di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, su cui quantificare il Fondo, distinguendole da quelle certe, e motivando la scelta.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO PRECEDENTE

Si considerano gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio

quindi, ai fini della quantificazione del F.C.D.E.

sul bilancio 2026, QUINQUENNIO 2020/2024

INDIVIDUATA LA % DI NON RISCOSSO SUL QUINQUENNIO, si applica la stessa alle 3 annualità considerate dal bilancio

(es.2026/2028)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Determinate le % di NON RISCOSSO sulle singole Tipologie di Entrata, e quantificati quindi i singoli importi da accantonare a complemento

LA SOMMA di tutte le singole voci
determina

Il F.C.D.E. MINIMO richiesto dalla norma

da monitorarsi nel corso dell'esercizio in base all'andamento, almeno in sede di verifica degli equilibri

COME SI CALCOLA IL F.C.D.E. A BILANCIO?

- **1) Individuazione delle entrate** stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- **2)** calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi

COME SI CALCOLA IL F.C.D.E.?

- **A) media semplice:**
 - Media fra totale incassato e totale accertato;
 - Media dei singoli rapporti annui.
- **B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:** 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- **C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:** : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

E' possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

(metodo n+1)

In tal caso è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il F.C.D.E. è uno stanziamento di competenza ad accantonamento delle entrate previste nell'esercizio

Trattandosi di FONDO, su tale stanziamento non è possibile assumere impegni di spese.

Alla chiusura dell'esercizio, le somme stanziare determinano economie, che confluiscono nella quota ACCANTONATA dell'Avanzo di Amministrazione

Quindi per le poste a Residuo attivo, NO nuovo stanziamento a bilancio, ma ACCANTONAMENTO Avanzo

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Come si determina il FCDE a Rendiconto?

Occorre calcolare, in corrispondenza di ciascuna categoria di entrate che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

**SI TRATTA DI DIMOSTRARE LA CAPACITA' DELL'ENTE DI
RISCOSSIONE DEI PROPRI RESIDUI ATTIVI**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

**IL F.C.D.E. al 31/12 DEVE ESSERE ACCANTONATO
ANCHE SE L'AVANZO NON HA CAPIENZA**

Quindi in questo caso il risultato di amministrazione potrebbe essere **NEGATIVO**, in quanto deve tenere conto di tutti i fondi accantonati e vincolati

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO CASSA	+
RESIDUI ATTIVI	+
RESIDUI PASSIVI	-

Fondo Pluriennale Vincolato -

AVANZO / DISAVANZO



PARTE ACCANTONATA:

- F.C.D.E. al 31/12
- Altri Fondi

PARTE VINCOLATA

PARTE PER INVESTIMENTI

PARTE DISPONIBILE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

(ART.167 T.U.E.L. – Principio contabile all.4/2)

Applicazione graduale del principio agli stanziamenti del Bilancio di previsione (Art.1 comma 509 Legge 190/2014):

1° anno di applicazione (2015)	quota pari al 36%
2° anno (2016)	quota pari al 55%
3° anno (2017)	quota pari al 70%
4° anno (2018)	quota pari al 85%
Dal 5° anno (2019)	100%

IN SEDE DI RENDICONTO, fin dal primo esercizio, l'Ente accantona nell'Avanzo di amministrazione **l'intero importo** del F.C.D.E. quantificato come da prospetto allegato al rendiconto.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DECRETO 20 MAGGIO 2015 Primo aggiornamento PRINCIPI CONTABILI

Vista l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo **all'esercizio 2015** e agli esercizi successivi, **fino al 2018**, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale **facoltà** è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

A decorrere dalla chiusura del rendiconto 2019 infatti tutti gli Enti sono stati obbligati ad accantonare il FCDE nel suo importo complessivo, senza poter più utilizzare la norma transitoria che consentiva l'iscrizione del fondo in misura ridotta.

Purtroppo, questo passaggio ha generato in diversi enti nuovi ed ulteriori disavanzi, emersi appunto in sede di rendiconto 2019.

Anche in questo caso il legislatore è intervenuto con una specifica norma che ha consentito di ripartire il nuovo disavanzo in 15 anni, a decorrere dal 2021.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In conclusione, al di là dei tecnicismi con i quali il Fondo Crediti Dubbi viene determinato e quantificato, è fondamentale comprendere che l'introduzione di questo istituto nel nuovo ordinamento contabile è stato determinato dall'esigenza di mettere in sicurezza i conti degli enti non consentendo l'utilizzo di somme che, anche se accertate e quindi correttamente iscritte nei bilanci, di fatto, poi non si traducono in entrate vere, perché mediamente possono non essere incassate.